

COMUNE di CASTEL BARONIA

Provincia di Avellino

CAP.: 83040 - C.F.: 81000850644 - Tel. 0827/92008 – Fax. 0827/92601

PROT. 2587

ORDINANZA N. 8 /2018

OGGETTO : DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PIAZZA VITTORIO VENETO E VIA MAZZINI FIERA DI SANT'ANNA

26 LUGLIO 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Viste le precedenti ordinanze, con le quali si è disposto in occasione dell'annuale Fiera di Sant'Anna il divieto di transito veicolare e la sosta in Piazza Vittorio Veneto e Via Mazzini (da altezza intersezione con Piazza Dante/Via Giovanni XXIII e Via San Giovanni ad altezza intersezione Piazza V. Veneto con Via Regina Margherita) per la collocazione delle bancarelle degli espositori partecipanti alla fiera;

Ritenuto opportuno disporre tali divieti sulle strade e piazze in epigrafe anche per il corrente anno e secondo il seguente orario:

26 LUGLIO 2018 DALLE ORE 06.00 A FINE MANIFESTAZIONE

Visto il D.Lg 285 del 30/04/1992 e il regolamento di esecuzione DPR n. 495 del 16/12/1992 e ss.mm.ii;

Visto il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

Sentito gli Uffici comunali;

ORDINA

Per le motivazioni in premessa

Nelle giornate e per gli orari appresso indicati

▪ **26 LUGLIO 2018 dalle ore 06.00 A FINE MANIFESTAZIONE**
di istituire il divieto di transito veicolare e la sosta in Piazza Vittorio Veneto e Via Mazzini (da altezza intersezione con Piazza Dante/Via Giovanni XXIII/Via San Giovanni ad altezza intersezione con Via Regina Margherita) .

INFORMA

1) La Polizia Municipale di questo Comune, limitatamente all'orario di copertura del servizio e compatibilmente con le altre esigenze operative di competenza, ed ogni altro Agente della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione del provvedimento che precede e, qualora le circostanze lo richiedessero, avranno cura di procedere ad ulteriori ed opportune temporanee deviazioni e sospensioni della circolazione dei veicoli sui tratti interessati ai sensi dell'art. 43 del C.d.S. Gli agenti sono autorizzati a concedere deroghe temporanee agli obblighi e ai divieti di cui sopra relativamente ed esclusivamente ai veicoli per i quali sussistono condizioni di assoluta necessità, di volta in volta valutate dallo stesso personale preposto alla vigilanza (veicoli per carico e scarico merci, persone invalide ecc.). Possono, inoltre, consentire l'accesso alle aree interdette dei veicoli degli abitanti locali per il solo raggiungimento delle proprie abitazioni ed a condizione che i mezzi non vengano lasciati in sosta sulle aree vietate ai sensi delle adottate disposizioni e non costituiscano intralcio per la manifestazione.

2) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comm. 4 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e succ. modd. e intt. che avverso la presente ordinanza può essere presentato:

- Ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo regionale, ai sensi dell'art. 2 della Legge 6 Dicembre 1971 n. 1034 e succ. modd. ed intt.

Oppure in alternativa:

- Ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 e succ. modd. ed intt.

DISPONE


CHE la presente ordinanza venga:

- Resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Castel Baronia, e pubblici avvisi;
- Trasmessa in copia, per quanto di competenza e per dovuta conoscenza:
 - a) al settore UTC per l'apposizione di idonea segnaletica;
 - b) al Messo Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;
 - c) alla locale Stazione CC con sede in P.zza Dante;
 - d) alla Provincia di Avellino settore LLPP e Viabilità.

La Polizia Municipale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza si intende revocata in caso di improvvise ed avverse condizioni metereologiche.

Dalla residenza municipale, li 25/07/2018



Il Resp. UTC
Geom. Nicola Saracino